

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
COMUNALE” CUP J17H21001660001 – CIG 8894714631.

Rep. xx/2021

L'anno duemilaventuno addì del mese di,in Savio
re dell'Adamello, presso la sede del Comune di Savio re dell'Adamello, nella residenza
Municipale di Savio re dell'Adamello, avanti a me SCCELLI dr. PAOLO, Segretario del
Comune, autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa,
in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono comparsi i sigg.ri:

1) Morgani Serena nata a Breno (BS) il 29/01/1989, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Sindaco pro-tempore, in rappresentanza del
COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO con sede operativa e legale in Savio re
dell'Adamello (BS) – Via San Marco n.19, Codice Fiscale C.F. 00951760172 e Partita IVA
00590990982, che interviene nel presente atto in luogo del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici che nel presente atto svolge le funzioni di ufficiale rogante, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

2) Canti Gabriele nato a Edolo (BS) il 10/01/1985, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante,
dell'operatore economico concorrente CANTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Edolo
(BS), via Rassiche n. 5, C.F. e P.IVA 02524170988, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
denominata semplicemente “appaltatore”, componenti della cui identità personale e capacità
giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che il progetto è finanziato con contributo statale del Ministro dell'Interno ai sensi della Legge n. 160/2019 per € 100.000,00;

- che con deliberazione di giunta del Comune di Savio dell'Adamello n. 66 del 02.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, con i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d'asta € 65.600,00

- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 2.000,00

- Importo totale dei lavori da appaltare € 67.600,00

- che con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Savio dell'Adamello n. del 13/09/2021 si è provveduto ad affidare direttamente previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n. 120/2020 e

s.m.i., i lavori di "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" CUP J17H21001660001 – CIG 8894714631,

all'operatore economico CANTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Edolo (BS), via Rassiche

n. 5, C.F. e P.IVA 02524170988, che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta

dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da

interferenza pari al 16,50% per un importo pari ad € 54.776,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 26.240,00 quali costi della manodopera ed € 393,60 quali oneri propri della sicurezza

aziendali) oltre a € 2.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo

contrattuale pari ad € 56.776,00 oltre all'IVA al 22%;

- che la verifica della sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti richiesti per

la partecipazione alla presentazione di offerta e per l'esecuzione dei lavori ha avuto esito positivo. La documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati è stata acquisita tramite la procedura Sintel di Regione Lombardia con identificativo n. 144767334;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara, cui si rinvia e che è depositata in atti;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (prot. INAIL_28785593 del 18/08/2021, con scadenza validità 16/12/2021), che è depositato in atti attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

- che il responsabile del Servizio, inoltre, ha effettuato i controlli richiesti dall'art. 80 del d.gs. 50/2016.

CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Savio dell'Adamello, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta i lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE” CUP J17H21001660001 – CIG 8894714631.

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto,

che è depositato in atti e cui si rinvia. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai

documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa

appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e

depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,

anche se non materialmente allegato allo stesso. Costituiscono altresì parte integrante del

presente contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici

19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

d) il computo metrico estimativo;

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) offerta economica;

g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, piano

operativo di sicurezza);

h) il cronoprogramma;

i) le polizze di garanzia.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dalla documentazione progettuale, dal presente contratto e dalla normativa generale in

materia, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - Le opere sono appaltate parte a corpo e parte a misura. L'importo complessivo

dell'appalto è pari a € 56.776,00 (Euro cinquantaseimilasettecentosettantasei/00) I.V.A.

esclusa così distinto:

– € 54.776,00 per opere;

– € 2.000,00 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d'Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione

definitiva per l'importo di € pari al%

dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante Polizza Fidejussoria n.

.....

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto

e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore ha inoltre costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione mediante Polizza di Assicurazione n.emessa da, in data per un importo alla partita 1 (opere in progetto) di €

alla partita 2 (opere preesistenti) di € e alla partita 3 (demolizione e sgombero) di € al fine di tenere indenne l'Amministrazione

Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo garantito di €. 500.000,00.

ART. 5 – I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto e comma 13 del del D.Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 1.3.4 del C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza

stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107 del D.lgs 50/2016;

ART. 7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto, nel D.M. 49/2018 e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ART. 8 - È vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 9 - Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall'art. 1.5.2 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge

stessa. È causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo

stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori

saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti

in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale

costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare

riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria

e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le

disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e

difetti di esecuzione.

ART. 15 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore

sono specificati dalla normativa in vigore.

ART. 16 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi

previste dall'art. 108 e 109 del D.lgs 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le

modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto

è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.

ART. 18 - Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 20 - Le parti danno altresì atto che, essendo stipulato il presente contratto d'urgenza, ai sensi del comma 3, dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, in assenza dell'informazione antimafia, i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva e che il Comune di Savio dell'Adamello recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dall'esito dei controlli risultasse a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in

modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti) da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 – comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. I componenti sottoscrivono con firma elettronica digitale, ai sensi di legge. Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante – Il Sindaco pro-tempore

(Serena Morgani)

L'appaltatore

(Canti Gabriele)

Il Segretario Comunale – Ufficiale Rogante

(dott. Scelli Paolo)